



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S. Via Lentini 78 Pertini - Falcone
RMIS10200L - C.F. 97712650585 – Distretto 16 - Ambito 4
Sede legale: I.I.S. “VIA LENTINI 78” Via Lentini n.78 - 00133 Roma
Tel. 06 97859616 - e-mail: rmis10200l@istruzione.it - rmis10200l@pec.istruzione.it

Prot. 8902

Roma, 07/12/2022

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Ambito 4 Lazio
ROMA

Oggetto: “Valutazione del periodo di formazione e di prova” a.s. 2022/23 – Richiesta dati Docenti Neoassunti

Gentili Colleghi,

il Decreto USR Lazio prot. 001904 del 02/12/2022 ha indicato quale Scuola Polo per la Formazione del personale docente dell’Ambito 4 l’IIS Via Lentini 78 di Roma.

In attesa di ulteriori specifiche che verranno fornite dall’USR Lazio, tenendo conto delle disposizioni impartite con il D.M. n. 850/2015 in merito allo svolgimento del periodo di prova e dell’anno di formazione del personale docente e della nota MIM prot. n. 0045834 del 18/11/2022, con la presente si prega di dare diffusione a tutto il personale docente neo immesso in ruolo, in servizio presso le Vs sedi, del sottostante Modulo Google.

Al fine di raccogliere quanto prima i dati necessari, si invita alla compilazione entro e non oltre il giorno 15/12/2022.

LINK: <https://forms.gle/CNfvhcyCBfoyknZz9>

Si ricorda inoltre che la Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito nota 0047853 del 01/12/2022 fornisce agli istituti interessati alcune precisazioni relative ai docenti tenuti e non tenuti ad effettuare l’anno di prova e formazione.

1. I docenti nominati in base all’art. 59, co. 4, che hanno già svolto l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2021/2022 con esito positivo, ottenendo parere favorevole da parte del comitato di valutazione e superando la prova disciplinare e hanno di seguito accettato il ruolo, nel corrente anno scolastico, sulla stessa classe di concorso o su altra classe di concorso del medesimo grado d’istruzione, sulla base di una diversa procedura selettiva, come espressamente indicato al punto 5 della nota ministeriale prot. 39972 del 15.11.2022, non devono svolgere nuovamente l’anno di formazione e prova.

2. I docenti che, a qualsiasi titolo, hanno già svolto con esito positivo l'anno di formazione e prova nei precedenti anni scolastici e nel corrente anno scolastico vengono nominati in base all'art. 59 co. 4, nel medesimo grado d'istruzione, anche se su classe di concorso differente, non devono svolgere nuovamente l'anno di formazione e prova ma sono tenuti a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 dell'art. 59. Se tali docenti sono immessi in ruolo in base all'art. 59 comma 9 bis, devono svolgere il percorso formativo universitario e superare il relativo esame.

3. In tutti gli altri casi che vedono la mancanza di completamento delle procedure correlate all'art. 59 o lo svolgimento del servizio e il superamento dell'anno di formazione e prova in un grado d'istruzione differente, i docenti sono tenuti a ripetere l'anno di prova.

La suddetta nota, fornisce altresì le seguenti ulteriori precisazioni relative ai conteggi dei giorni di servizio e alla maternità.

- **Conteggio giorni di servizio.** Il DM 226/22, che regola l'anno di formazione e prova, all'art. 3 prevede “Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.” Nel caso in cui l'istituzione scolastica articoli l'attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni.
- **Maternità.** Il periodo di formazione e prova deve essere rinviato all'anno successivo qualora l'interessata non raggiunga i previsti giorni di servizio. Nel caso in cui le ore di formazione non siano state svolte o siano state parzialmente svolte, devono essere effettuate nel successivo anno scolastico, dal momento che non possono essere scisse dalle attività in servizio. Durante il periodo di congedo obbligatorio può essere comunque sostenuto il colloquio dinanzi al comitato di valutazione finale previa esibizione di un certificato medico attestante che tale partecipazione non comporti pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

Con la presente si coglie l'occasione di comunicare l'**apertura dell'ambiente INDIRE** a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell'anno scolastico 2022/2023. Si ricorda che i docenti neoassunti accedono all'ambiente online tramite le proprie credenziali SIDI/SPID attraverso il bottone di login presente sulla pagina del sito pubblico al link: <https://neoassunti.indire.it/2023/>.

L'ambiente dedicato ai tutor sarà invece disponibile, come di consueto, a partire dalla primavera 2023.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ascenzo Vinciguerra

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art.3 co.2 della L. n. 39/1993